CITTA'DI CARPI - PROVINCIA DI MODENA	
DEL PROT. GEN.LE N DEL	
SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D'APPALTO	
SCHEMA "Progetto A7 n. 308/18 Interventi di manutenzione	
straordinaria Luoghi della Memoria. Anno 2018". Lavori di	
restauro della pavimentazione interna al Museo al Deportato	
politico e razziale. CUP C95B18001140004 e CIG Z012666A02	

L'anno il giorno di del mese di	
, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio	
dell'Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, Restauro,	
Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica posto	
in Via Santa Maria in Castello n. 2/B con la presente	
scrittura privata non autenticata, a valersi a ogni effetto	
di legge:	
FRA	
TARTARI Arch. DIEGO, nato a Ostiglia (MN) il 09.10.1973, che	
interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del	
Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione	
Economica e Turistica di Carpi, esclusivamente in nome, per	
conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F.	
00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma	
3 d. lgs. n. 267/2000, e art. 48, comma III dello Statuto	
Comunale, di seguito, per brevità, "Stazione appaltante"	
EE	

sig, nato a () il	
e residente in (), Via, N.	
,agente non in proprio ma nella sua qualità di	
(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per conto	
e nell'interesse della Ditta " " con sede in	
(), Via, Ncodice fiscale e partita	
IVA, regolarmente iscritta al N	
del Registro delle Imprese di, come risulta da	
dichiarazione sostitutiva presentata dall'operatore economico	
in sede di offerta, successivamente comprovata mediante	
apposita visura della C.C.I.A.A. di, entrambe	
agli atti del Settore A7, di seguito, per brevità,	
"Appaltatore";	
iipparcacore /	
PREMESSO:	
PREMESSO:	
- che con delibera di Giunta Comunale n. 260 del 18.12.2018 veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 308/2018 "Interventi di manutenzione straordinaria Luoghi della Memoria - anno 2018 Museo al Deportato Politico e Razziale - Ex-Campo di Concentramento di Fossoli" a firma dei tecnici progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Davide Ferraro ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari per la spesa complessiva di euro 140.000,00; - che con determinazione dirigenziale n. del	

, agli atti del prot. gen.le n.	
del, a seguito di richiesta informale di	
preventivo agli atti del prot. gen.le n, rispetto	
a un'importo a base di offerta di euro 14.900,00 + IVA 10%;	
- che l'Appaltatore ha provveduto alla comunicazione dei dati	
previsti dall'art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 187, come da prot.	
gen.le n del ;	
- che per il presente contratto, il cui valore è inferiore a	
euro 150.000,00, non è richiesta la documentazione antimafia,	
ai sensi dell'art. 83 comma 2, D.Lgs. 159/2011;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1. Oggetto del contratto	
La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta	
senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di restauro	
della pavimentazione interna al Museo al Deportato politico e	
razziale di cui al progetto A7 n. 308/18 "Interventi di	
manutenzione straordinaria Luoghi della Memoria".	
L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni	
previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché	
negli atti da questo richiamati	
Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto	
1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle norme,	
patti, obblighi e oneri così come risultanti dal capitolato	

speciale d'appalto, dal computo metrico estimativo, nonché	
dagli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di	
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente	
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria	
eccezione	
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun	
modo riferimento negoziale le quantità delle singole	
lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi	
unitari delle stesse singole lavorazioni offerti	
dall'Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a	
quanto previsto dal presente contratto per quanto concerne le	
variazioni al progetto	
Articolo 3. Ammontare del contratto	
Articolo 3. Ammontare del contratto 1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi euro/00) di cui euro per lavori ed euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro /00) di cui euro per lavori ed euro per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a , rispetto all'importo a base di gara di euro 14.900,00 + IVA 10%, di cui euro 13.664,20 per lavori ed euro 1.235,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro(diconsi euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro	
1. L'importo contrattuale ammonta a euro	

dall'appaltatore costituiscono prezzi contrattuali e l'elenco	
dei prezzi unitari contrattuali	
3t.i	
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore,	
direzione del cantiere	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del capitolato	
generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, l'Appaltatore	
ha eletto domicilio nel Comune di, all'indirizzo	
2. Ai sensi dell'art. 3, comma I lett. a), del capitolato	
generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore	
saranno effettuati presso, mediante	
saranno errectuati presso, mediante	
3. Ai sensi dell'art. 3, comma I lett. b), del capitolato	
generale d'appalto e dell'art. 3 comma 7 della legge 13-08-	
2010 n. 136, come risulta da apposita comunicazione agli atti	
del Settore A7 del Comune, è/sono autorizzato/i	
dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanziare le	
somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di	
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute	
dalla Stazione appaltante, i/il	
signor(c.f)	
4. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto,	
l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve	
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico da	
depositare presso la Stazione appaltante, a persona fornita	
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio	

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a	
norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile	
dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo	
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,	
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione	
appaltante può esigere il cambiamento immediato del	
rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata	
comunicazione	
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità	
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente	
notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la	
quale, in caso contrario, è sollevata da ogni	
responsabilità	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30	
giorni dalla presente stipula	
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è	
fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi	
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori	
Articolo 6. Penale per i ritardi	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per	
l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale	
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le	
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è	

applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo	
contrattuale	
2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui	
al presente comma 1 e con le modalità previste dal capitolato	
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di	
ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori	
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle	
soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma	
dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La	
misura complessiva della penale non può superare il 10%	
dell'importo contrattuale; qualora il ritardo colpevole	
constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare	
l'applicazione di una penale per un importo complessivo	
superiore al limite predetto verrà dato avvio alle procedure	
di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs.	
n. 50/2016	
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori	
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del	
direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni	
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze	
speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a	
regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere	
 alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti	
dall'articolo 107 del d. lgs. n. 50/2016	
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario	
	i e

a far cessare le cause che ne hanno comportato la	
interruzione	
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause	
della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante	
abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il	
responsabile del procedimento a dare le necessarie	
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto	
necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è	
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa	
dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere	
l'illegittima maggiore durata della sospensione	
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della	
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori	
ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere	
lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione	
appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha	
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal	
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In	
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia	
la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e	
indennizzo	
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato	
speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e	
integranti le modalità di esecuzione degli stessi si	
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente	

articolo ad eccezione del comma 4	
Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già	
previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui	
imposti per legge, per regolamento o previsti nel capitolato	
generale	
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a	
carico dell'Appaltatore le spese per:	
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del	
cantiere;	
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera,	
escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;	
c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all'esecuzione	
piena e perfetta dei lavori;	
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e	
adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di	
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo	
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare	
esecuzione;	
e) le vie di accesso al cantiere;	
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle	
necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni	
per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di	
materiali;	

	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al	
	collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di	
	regolare esecuzione	
	3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon	
,	ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far	
,	osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico	
,	dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le	
	previsioni del capitolato speciale in rapporto alle	
,	caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della	
	direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene	
,	mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel	
	cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da	
	esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli	
	altri soggetti operanti nel cantiere	
	5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura	
	l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del	
	cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il	
	cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
	dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave	
	negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei	
	danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti	
	soggetti, nonché della malafede o della frode nella	
	somministrazione o nell'impiego dei materiali	

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata come previsto	
all'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto, in conformità	
alle disposizioni vigenti	
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in	
contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore	
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti	
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede	
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono	
firmare i libretti o brogliacci suddetti	
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni	
da contabilizzare in economia si procede secondo le relative	
speciali disposizioni	
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli	
stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione	
del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla	
Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di	
gara	
Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo	
1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della	
direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o	
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.	
Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e	
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	

eventualmente redatta e approvata secondo nuovi prezzi	
stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi	
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo;	
modalità di finanziamento	
1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il	
presente appalto sono quelle indicate nella delibera di	
Giunta comunale n. 260 del 18.12.2018 e nella determinazione	
ndel	
2. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica	
soluzione al completamento dei lavori oggetto di affidamento.	
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo	
superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti	
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla	
redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del	
Certificato di pagamento	
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante	
all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata	
di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di	
regolare esecuzione ovvero dal collaudo provvisorio	
5. Il pagamento dell'ultima rata corrispondente al saldo non	
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
dell'art. 1666, II comma, del Codice Civile	
6. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192,	
la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è	

subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti	
l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da	
parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed	
alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti	
l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento	
degli obblighi in materia di tracciabilità	
7. Le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione	
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica	
della conformità ovvero di approvazione della regolare	
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs.	
n. 50/2016 e in generale nella normativa vigente	
8. Le parti si danno reciprocamente atto che con l'entrata	
in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di	
fatturazione elettronica, l'Appaltatore sarà tenuto	
obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG	
(Codice identificativo di gara), identificato con il N.	
Z012666A02 e del CUP (Codice unico di progetto), identificato	
con il N. C95B18001140004, nonché del CUU (Codice Univoco	
Ufficio) identificato, per il Comune di Carpi in UFT5W3	
9. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo	
denominato <i>Split payment,</i> in vigore dal 1º gennaio 2015, di	
cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633	
10. Con la stipula del presente atto l'Appaltatore dichiara	
di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità	
	I .

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge	
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni	
11. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti	
stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a	
pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale	
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010 N.	
136 e successive modificazioni	
12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
risoluzione del contratto, secondo quanto stabilito dall'art.	
3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive	
modificazioni	
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti	
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di	
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,	
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale	
d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e	
moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui	
alla normativa vigente	
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui	
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato	
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,	
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,	

l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460	
del Codice Civile	
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita	
manutenzione	
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine	
perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha	
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo	
trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale	
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche	
se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i	
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia	
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo	
deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei	
lavori	
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione	
dei lavori di cui al presente contratto avvengono con	
approvazione del predetto certificato che ha carattere	
provvisorio	
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo	
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato	
dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima	
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni	
equivale ad approvazione	
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile,	
l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi	
 	

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il	
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla	
relativa emissione, assuma carattere definitivo	
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona	
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere	
e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,	
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella	
facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna	
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate	
Articolo 15. Risoluzione del contratto	
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto	
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di	
15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei	
seguenti casi:	
a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi	
verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori,	
lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;	
b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti	
dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più	
misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27-12-1956, n.	
1423;	
c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori	
riguardo ai tempi di esecuzione;	
d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di	

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei	
lavori;	
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,	
nell'esecuzione dei lavori;	
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla	
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le	
assicurazioni obbligatorie del personale;	
g) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza	
giustificato motivo;	
h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in	
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei	
termini previsti dal contratto;	
 i) grave ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza 	
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di programma;	
 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 	
cessione anche parziale del contratto;	
m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di	
contratto e allo scopo dell'opera;	
n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella	
fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma I, lett. e),	
del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;	
o) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per	
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione	
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la	
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
sapatita ai contractate con la passifica anunimistrazione,	

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi	
dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e successive	
modificazioni	
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a	
lui imputabili	
3. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto	
al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato	
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del	
contratto	
Articolo 16. Controversie	
1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il	
cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art.	
205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dallo	
stesso articolo relativamente al raggiungimento dell'accordo	
bonario2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo	
bonario da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante	
viene definita qualsiasi contestazione sino a quel momento	
insorta	
3. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, la	
validità e l'esecuzione del presente contratto sono devolute	
al Tribunale di Modena. E', in ogni caso, sempre escluso il	
giudizio arbitrale	
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,	
previdenza e assistenza	

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla	
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei	
lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia	
2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le	
norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente	
normativa	
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al	
presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute	
su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per	
l'esecuzione dei lavori e procede in caso di crediti	
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia	
fideiussoria	
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad	
applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,	
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per	
la località dove sono eseguiti i lavori	
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute	
al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a	
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non	
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della	
richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai	
remissed, in bearing apparente puo pagare directamente ar	
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ii

	lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,	
ı	detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'Appaltatore in esecuzione del contratto	
	6. Le parti prendono atto che l'Appaltatore è in regola con	
	gli obblighi contributivi, come risulta dalle relative	
	attestazioni rese da INPS e INAIL, agli atti del Settore A7	
	della Stazione appaltante	
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e prima	
	della consegna dei lavori, ha depositato presso la Stazione	
	appaltante:	
	a) il documento di valutazione dei rischi e il documento	
	recante le misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs.	
	09/04/2009 n.81;	
	b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del citato D. Lgs. n.	
	81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;	
	c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene	
i	alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
ı	nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
	lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di	
	Sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b)	
i	ai sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;	
	2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b)	
	e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)	

formano parte integrante del presente contratto d'appalto	
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore	
per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla	
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le	
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi	
utilizzati	
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte	
dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,	
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo	
danno	
Articolo 19. Subappalto	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità	
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel	
rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016, i lavori	
che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta	
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e	
con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale	
d'appalto	
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei	
subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13	
4. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione	
appaltante dell'osservanza delle norme richiamate all'art. 17	
del presente contratto, da parte degli eventuali	
subappaltatori	
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010	

n. 136, i contratti stipulati tra l'Appaltatore e i	
subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare, a pena	
di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuna	
delle parti assume gli obblighi di tracciabilità di cui al	
medesimo art. 3 legge n. 136 del 13-08-2010	
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione	
definitiva	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto	
o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha	
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	
mediante fidejussione (alternativamente: assicurativa o	
bancaria o di altro istituto a ciò preposto)nin	
datarilasciata da per l'importo di euro pari	
alper cento dell'importo del presente contratto.	
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la	
Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,	
anche parziale, ai sensi del presente contratto	
3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della	
normativa vigente e cessa di avere effetto all'emissione del	
certificato di regolare esecuzione	
Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e	
assicurazione per danni di esecuzione	
1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone	
e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di	
sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a	

t	erzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
a	ttività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni	
r	esponsabilità al riguardo	
2	. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare apposita	
р	olizza assicurativa, anteriormente alla consegna dei lavori,	
n	ei termini e con le modalità stabilite per legge	
т	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
A	rticolo 22. Documenti che fanno parte del contratto e	
a	llegati	
F	anno parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
a	ncorché materialmente e fisicamente non uniti al medesimo,	
m	na depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti	
d	locumenti:	
_	il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19-4-	
2	000, n. 145;	
_	il capitolato speciale d'appalto;	
_	il computo metrico estimativo;	
_	gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
_	l'elenco dei prezzi unitari;	
_	il piano di sicurezza e di coordinamento;	
_	il fascicolo con le caratteristiche dell'opera;	
_	il cronoprogramma;	
_	il quadro economico	
A	rticolo 23. Capacità di stipula	
	1. Il Sig Legale Rappresentante della	

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di	
incapacità a stipulare contratti con la Pubblica	
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge	
in materia, come risulta anche dal certificato del Casellario	
Giudiziale agli atti dell'ufficio contratti della stazione	
appaltante	
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
e altre condizioni contrattuali	
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in	
particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato	
con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il	
capitolato generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per	
quanto ancora in vigore	
Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei	
seguenti altri atti:	
- deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 18.12.2018;	
- lettera d'invito prot. n in data;	
- documento di offerta presentato dall'Appaltatore, di cui a	
prot. gen.le n del;	
- determinazione dirigenziale n del di	
affidamento dei lavori	
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento	
fiscale	
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e	

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a	
totale carico dell'Appaltatore	
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al	
presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto	
che, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione	
appaltante	
3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso	
ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.	
131	
La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla parti in	
ciascun foglio e in calce all'atto	
Allegato 1) Offerta economica dell'Appaltatore	
Letto, confermato e sottoscritto	
p. LA STAZIONE APPALTANTE -IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7	
Arch. Diego Tartari	
p. L'APPALTATORE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI	
Sig	